



II°) APPENDICE AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA RELATIVO AL SUB-BACINO "ALTA VALLE". CIG: 0540496F64

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2441 in data 10 settembre 2010 concernente, tra l'altro, l'approvazione dell'indizione di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e la prenotazione della spesa per gli anni dal 2011 al 2020;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2274 in data 24 maggio 2012 con il quale è stato aggiudicato alla SAVDA S.p.A. il servizio minimo di trasporto pubblico locale automobilistico nel sub-bacino "Alta Valle" per il periodo di 10 anni a seguito dell'espletamento di regolare gara d'appalto ad evidenza pubblica;

dato atto della sopravvenuta necessità in capo alla Regione di ridurre la spesa per l'anno 2016 e avendo a tal fine applicato quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del DL 66/2014;

ricordato che la norma sopra citata autorizza le pubbliche amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti in essere nella misura del 5%, dando tuttavia facoltà ad entrambe le parti di rinegoziare il contenuto dei contratti medesimi in funzione della riduzione effettuata;

rilevato che le percorrenze stimate per l'anno 2016 hanno subito una variazione in diminuzione ben superiore alla soglia prevista dal DL 66/2014, nel rispetto dei vincoli di quadratura del bilancio regionale;

dato atto che, in funzione dell'obiettivo di contenimento della spesa, la Regione e le Società concessionarie hanno avviato a metà 2015 un'articolata fase di rimodulazione del negozio giuridico e che le aziende, così come da comunicazioni acquisite, hanno avanzato le proposte ivi riportate:

- proroga della durata dei contratti di 5 anni;
- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, pena l'insostenibilità dell'equilibrio economico finanziario dei contratti, atteso che le riduzioni fino ad oggi introdotte superano i limiti di cui all'art. 8, comma 11 dei contratti nonché il limite del 20% complessivo;
- diritto da parte dei concessionari di rinegoziare in aumento il corrispettivo chilometrico, in caso di nuove previsioni di legge finalizzate alla riduzione dell'importo dei contratti;
- aumento dell'anzianità massima per singolo veicolo a 18 anni e media a 15 anni;
- concessione di autorizzazioni annue per l'utilizzo dei mezzi non contribuiti in fuori linea;
- equiparazione ai minimi di tutti i servizi, nel conteggio dei limiti di cui all'art. 8, commi 10, 11 e 12 del contratto;
- riallineamento tariffario ferro/gomma;

richiamato il parere reso dall'Avvocatura regionale nr. 4777/AVV in data 22 dicembre 2015 il quale esprime sostanzialmente parere favorevole tenuto conto delle seguenti osservazioni:

- *“Fa eccezione la richiesta dei concessionari di negoziare in aumento il corrispettivo chilometrico nell’eventualità di sopravvenute norme statali che impongano nuove riduzioni dei servizi atteso che si tratta di una eventualità rispetto alla quale non è ad oggi possibile effettuare considerazioni, fatta salva l’applicabilità dell’articolo 8, comma 12 dei contratti di servizio, da valutarsi alla luce della (eventuale) normativa statale”;*
- *“Presupposto per la proroga della durata contrattuale è costituita dall’obbligo per l’operatore, contenuto nel contratto di servizio pubblico, di investire in beni il cui periodo di ammortamento sia eccezionalmente lungo; ... nel caso esaminato, l’eccezionalità dell’ammortamento sia connesso a fatti sopravvenuti e non dipendenti dalla volontà del concessionario, tali da incidere in modo significativo sul bilancio aziendale; ..anche la sopravvenuta riduzione del corrispettivo ..unitamente alle pregresse riduzione dei servizi ...valga a determinare quella situazione di eccezionalità che costituisce il presupposto di una eventuale proroga della durata del servizio ;*

atteso che il parere rimanda alla valutazione del Dipartimento trasporti la quantificazione del periodo di proroga;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale nr. 1945 del 23 dicembre 2015 con la quale, oltre all’approvazione dei programmi di esercizio nell’ambito del sub-bacino “Alta Valle”, per l’anno 2016, sono stati definiti i termini della rinegoziazione del contratto tra la Regione e la società concessionaria e in particolare:

- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, pena l’insostenibilità dell’equilibrio economico finanziario dei contratti, atteso che le riduzioni fino ad oggi introdotte superano i limiti di cui all’art. 8, comma 11 dei contratti nonché il limite del 20% complessivo;
- aumento dell’anzianità massima per singolo veicolo a 18 anni e media a 15 anni;
- equiparazione ai minimi di tutti servizi, nel conteggio dei limiti di cui all’art. 8, commi 10, 11 e 12 del contratto;

dato atto che è stato modificato l’art. 24, comma 5, della Legge regionale 29/1997 nel seguente modo:

“La Giunta regionale, previa approvazione con propria deliberazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, anche basati sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere agevolazioni per l’uso, da parte dei residenti in Valle d’Aosta, dei servizi di trasporti pubblico, al fine di incentivarne l’utilizzo.”;

richiamato il parere sulle autorizzazioni dei servizi fuori linea reso dall’Avvocatura regionale nr. 4809/AVV in data 24 dicembre 2015 il quale esprime le seguenti formulazioni:

- *“nuove e diverse modalità di rilascio dei titoli autorizzativi e/o abilitativi potrebbero essere disposte soltanto sulla base di una nuova disciplina legislativa regionale”;*
- *“deve ritenersi necessario un intervento legislativo per poter prevedere un regime di tassazione diverso da quello fino ad oggi applicato sulla base della citata normativa statale.”;*

ricordato quanto già definito formalmente con la sottoscrizione delle Parti dell’appendice al contratto avvenuta in data 31 ottobre 2014;



TUTTO QUANTO PREMESSO

si apportano le seguenti modifiche alle modalità di espletamento del servizio previste nel Contratto di Servizio siglato tra le Parti il 29 giugno 2012, nonché nel Capitolato Tecnico approvato con DGR 2441/2010, e talune variazioni nel rispetto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e della Legge regionale sul trasporto pubblico di linea, riportate di seguito:

PROROGA DEL CONTRATTO

Con riferimento al Regolamento CE 1370/2007 e al DL 66/2014:

richiamata la DGR 1945/2015 che prevede la possibilità di proroga della durata dei contratti nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, in base all'esito di apposita istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti;

vista la documentazione prodotta dalla SAVDA S.p.A. in data 29 dicembre 2015, prot. n. 15767/TRASP;

vista l'istruttoria degli uffici regionali competenti;

richiamato il provvedimento Dirigenziale nr. 5363 del 30 dicembre 2015;

- la durata del contratto del sub-bacino "Alta Valle" è prorogata per nr. 5 (cinque) anni ovvero fino al 30 giugno 2027.

ULTERIORI RIDUZIONI DEI SERVIZI

Con riferimento al Contratto di servizio, art. 8 comma 11:

- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, verrà effettuata, pena l'insostenibilità dell'equilibrio economico finanziario del contratto.

AUMENTO DELL'ANZIANITA' MASSIMA DI IMMATRICOLAZIONE PER SINGOLO VEICOLO

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 10 – comma c.1:

- l'anzianità di immatricolazione massima per singolo veicolo è aumentata da 15 a 18 anni.

AUMENTO DELL'ANZIANITA' MEDIA DI IMMATRICOLAZIONE MASSIMA COMPLESSIVA

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 10 – comma c.2:

- l'anzianità media di immatricolazione massima complessiva è aumentata da 10 a 15 anni, da mantenere per l'intera durata dell'affidamento.



PIANO DI BACINO DI TRAFFICO, PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI E RELATIVE MODIFICHE

Con riferimento al Contratto di servizio, art. 8, commi 10, 11 e 12:

- tutti i servizi vengono equiparati ai servizi minimi.


Letto, confermato e sottoscritto.

Pollein, lì 31 dicembre 2015

(Il Gestore)

SAVDA S.P.A.


Giuseppe BORDON



(La Regione)

Il Coordinatore del Dipartimento Trasporti

Antonio POLLANO





**APPENDICE AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASORTO PUBBLICO LOCALE
AUTOMOBILISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA RELATIVO AL SUB-BACINO
“CENTRO VALLE”. CIG: 05405002B5**

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2441 in data 10 settembre 2010 concernente, tra l’altro, l’approvazione dell’indizione di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e la prenotazione della spesa per gli anni dal 2011 al 2020;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2274 in data 24 maggio 2012 con il quale è stato aggiudicato alla SVAP Società Cooperativa il servizio minimo di trasporto pubblico locale automobilistico nel sub-bacino “Centro Valle” per il periodo di 10 anni a seguito dell’espletamento di regolare gara d’appalto ad evidenza pubblica;

dato atto della sopravvenuta necessità in capo alla Regione di ridurre la spesa per l’anno 2016 e avendo a tal fine applicato quanto previsto dall’art. 8, comma 8, del DL 66/2014;

ricordato che la norma sopra citata autorizza le pubbliche amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti in essere nella misura del 5%, dando tuttavia facoltà ad entrambe le parti di rinegoziare il contenuto dei contratti medesimi in funzione della riduzione effettuata;

rilevato che le percorrenze stimate per l’anno 2016 hanno subito una variazione in diminuzione ben superiore alla soglia prevista dal DL 66/2014, nel rispetto dei vincoli di quadratura del bilancio regionale;

dato atto che, in funzione dell’obiettivo di contenimento della spesa, la Regione e le Società concessionarie hanno avviato a metà 2015 un’articolata fase di rimodulazione del negozio giuridico e che le aziende, così come da comunicazioni acquisite, hanno avanzato le proposte ivi riportate:

- proroga della durata dei contratti di 5 anni;
- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, pena l’insostenibilità dell’equilibrio economico finanziario dei contratti, atteso che le riduzioni fino ad oggi introdotte superano i limiti di cui all’art. 8, comma 11 dei contratti nonché il limite del 20% complessivo;
- diritto da parte dei concessionari di rinegoziare in aumento il corrispettivo chilometrico, in caso di nuove previsioni di legge finalizzate alla riduzione dell’importo dei contratti;
- aumento dell’anzianità massima per singolo veicolo a 18 anni e media a 15 anni;
- concessione di autorizzazioni annue per l’utilizzo dei mezzi non contribuiti in fuori linea;
- equiparazione ai minimi di tutti i servizi, nel conteggio dei limiti di cui all’art. 8, commi 10, 11 e 12 del contratto;
- riallineamento tariffario ferro/gomma;

richiamato il parere reso dall’Avvocatura regionale nr. 4777/AVV in data 22 dicembre 2015 il quale esprime sostanzialmente parere favorevole tenuto conto delle seguenti osservazioni:

- *“Fa eccezione la richiesta dei concessionari di negoziare in aumento il corrispettivo chilometrico nell’eventualità di sopravvenute norme statali che impongano nuove riduzioni dei servizi atteso che si tratta di una eventualità rispetto alla quale non è ad oggi possibile effettuare considerazioni, fatta salva l’applicabilità dell’articolo 8, comma 12 dei contratti di servizio, da valutarsi alla luce della (eventuale) normativa statale”;*
- *“Presupposto per la proroga della durata contrattuale è costituita dall’obbligo per l’operatore, contenuto nel contratto di servizio pubblico, di investire in beni il cui periodo di ammortamento sia eccezionalmente lungo; ... nel caso esaminato, l’eccezionalità dell’ammortamento sia connesso a fatti sopravvenuti e non dipendenti dalla volontà del concessionario, tali da incidere in modo significativo sul bilancio aziendale; ..anche la sopravvenuta riduzione del corrispettivo ..unitamente alle pregresse riduzione dei servizi ...valga a determinare quella situazione di eccezionalità che costituisce il presupposto di una eventuale proroga della durata del servizio ;*

atteso che il parere rimanda alla valutazione del Dipartimento trasporti la quantificazione del periodo di proroga;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale nr. 1944 del 23 dicembre 2015 con la quale, oltre all’approvazione dei programmi di esercizio nell’ambito del sub-bacino “Alta Valle”, per l’anno 2016, sono stati definiti i termini della rinegoziazione del contratto tra la Regione e la società concessionaria e in particolare:

- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, pena l’insostenibilità dell’equilibrio economico finanziario dei contratti, atteso che le riduzioni fino ad oggi introdotte superano i limiti di cui all’art. 8, comma 11 dei contratti nonché il limite del 20% complessivo;
- aumento dell’anzianità massima per singolo veicolo a 18 anni e media a 15 anni;
- equiparazione ai minimi di tutti servizi, nel conteggio dei limiti di cui all’art. 8, commi 10, 11 e 12 del contratto;

dato atto che è stato modificato l’art. 24, comma 5, della Legge regionale 29/1997 nel seguente modo:

“La Giunta regionale, previa approvazione con propria deliberazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, anche basati sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere agevolazioni per l’uso, da parte dei residenti in Valle d’Aosta, dei servizi di trasporti pubblico, al fine di incentivarne l’utilizzo.”;

richiamato il parere sulle autorizzazioni dei servizi fuori linea reso dall’Avvocatura regionale nr. 4809/AVV in data 24 dicembre 2015 il quale esprime le seguenti formulazioni:

- “nuove e diverse modalità di rilascio dei titoli autorizzativi e/o abilitativi potrebbero essere disposte soltanto sulla base di una nuova disciplina legislativa regionale”;
- “deve ritenersi necessario un intervento legislativo per poter prevedere un regime di tassazione diverso da quello fino ad oggi applicato sulla base della citata normativa statale.”;

ricordato quanto già definito formalmente con la sottoscrizione delle Parti dell’appendice al contratto avvenuta in data 31 ottobre 2014;



TUTTO QUANTO PREMESSO

si apportano le seguenti modifiche alle modalità di espletamento del servizio previste nel Contratto di Servizio siglato tra le Parti il 29 giugno 2012, nonché nel Capitolato Tecnico approvato con DGR 2441/2010, e talune variazioni nel rispetto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e della Legge regionale sul trasporto pubblico di linea, riportate di seguito:

PROROGA DEL CONTRATTO

Con riferimento al Regolamento CE 1370/2007 e al DL 66/2014:

richiamata la DGR 1944/2015 che prevede la possibilità di proroga della durata dei contratti nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, in base all'esito di apposita istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti;

vista la documentazione prodotta dalla SVAP Società Cooperativa in data 28 dicembre 2015, prot. n. 15481/TRASP;

vista l'istruttoria degli uffici regionali competenti;

richiamato il provvedimento Dirigenziale nr. 5364 del 30 dicembre 2015;

la durata del contratto del sub-bacino "Centro Valle" è prorogata per nr. 5 (cinque) anni ovvero fino al 30 giugno 2027.



ULTERIORI RIDUZIONI DEI SERVIZI

Con riferimento al Contratto di servizio, art. 8 comma 11:

- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, verrà effettuata, pena l'insostenibilità dell'equilibrio economico finanziario del contratto.

AUMENTO DELL'ANZIANITA' MASSIMA DI IMMATRICOLAZIONE PER SINGOLO VEICOLO

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 10 – comma c.1:

- l'anzianità di immatricolazione massima per singolo veicolo è aumentata da 15 a 18 anni.

AUMENTO DELL'ANZIANITA' MEDIA DI IMMATRICOLAZIONE MASSIMA COMPLESSIVA

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 10 – comma c.2:

- l'anzianità media di immatricolazione massima complessiva è aumentata da 10 a 15 anni, da mantenere per l'intera durata dell'affidamento.

PIANO DI BACINO DI TRAFFICO, PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI E RELATIVE MODIFICHE

Con riferimento al Contratto di servizio, art. 8, commi 10, 11 e 12:

- tutti i servizi vengono equiparati ai servizi minimi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pollein, li 31 dicembre 2015

(Il Gestore)

SVAP Soc. Coop.

Mirko DAYNE'

(La Regione)

Il Coordinatore del Dipartimento Trasporti

Antonio POLLANO





APPENDICE AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA RELATIVO AL SUB-BACINO “BASSA VALLE”. CIG: 0540504601

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2441 in data 10 settembre 2010 concernente, tra l’altro, l’approvazione dell’indizione di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e la prenotazione della spesa per gli anni dal 2011 al 2020;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2274 in data 24 maggio 2012 con il quale è stato aggiudicato al RTC VITA S.p.A. - SAVDA S.p.A. il servizio minimo di trasporto pubblico locale automobilistico nel sub-bacino “Bassa Valle” per il periodo di 10 anni a seguito dell’espletamento di regolare gara d’appalto ad evidenza pubblica;

dato atto della sopravvenuta necessità in capo alla Regione di ridurre la spesa per l’anno 2016 e avendo a tal fine applicato quanto previsto dall’art. 8, comma 8, del DL 66/2014;

ricordato che la norma sopra citata autorizza le pubbliche amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti in essere nella misura del 5%, dando tuttavia facoltà ad entrambe le parti di rinegoziare il contenuto dei contratti medesimi in funzione della riduzione effettuata;

rilevato che le percorrenze stimate per l’anno 2016 hanno subito una variazione in diminuzione ben superiore alla soglia prevista dal DL 66/2014, nel rispetto dei vincoli di quadratura del bilancio regionale;

dato atto che, in funzione dell’obiettivo di contenimento della spesa, la Regione e le Società concessionarie hanno avviato a metà 2015 un’articolata fase di rimodulazione del negozio giuridico e che le aziende, così come da comunicazioni acquisite, hanno avanzato le proposte ivi riportate:

- proroga della durata dei contratti di 5 anni;
- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, pena l’insostenibilità dell’equilibrio economico finanziario dei contratti, atteso che le riduzioni fino ad oggi introdotte superano i limiti di cui all’art. 8, comma 11 dei contratti nonché il limite del 20% complessivo;
- diritto da parte dei concessionari di rinegoziare in aumento il corrispettivo chilometrico, in caso di nuove previsioni di legge finalizzate alla riduzione dell’importo dei contratti;
- aumento dell’anzianità massima per singolo veicolo a 18 anni e media a 15 anni;
- concessione di autorizzazioni annue per l’utilizzo dei mezzi non contribuiti in fuori linea;
- equiparazione ai minimi di tutti i servizi, nel conteggio dei limiti di cui all’art. 8, commi 10, 11 e 12 del contratto;
- riallineamento tariffario ferro/gomma;

richiamato il parere reso dall’Avvocatura regionale nr. 4777/AVV in data 22 dicembre 2015 il quale esprime sostanzialmente parere favorevole tenuto conto delle seguenti osservazioni:

- *“Fa eccezione la richiesta dei concessionari di negoziare in aumento il corrispettivo chilometrico nell’eventualità di sopravvenute norme statali che impongano nuove riduzioni dei servizi atteso che si tratta di una eventualità rispetto alla quale non è ad oggi possibile effettuare considerazioni, fatta salva l’applicabilità dell’articolo 8, comma 12 dei contratti di servizio, da valutarsi alla luce della (eventuale) normativa statale”;*
- *“Presupposto per la proroga della durata contrattuale è costituita dall’obbligo per l’operatore, contenuto nel contratto di servizio pubblico, di investire in beni il cui periodo di ammortamento sia eccezionalmente lungo; ... nel caso esaminato, l’eccezionalità dell’ammortamento sia connesso a fatti sopravvenuti e non dipendenti dalla volontà del concessionario, tali da incidere in modo significativo sul bilancio aziendale; ..anche la sopravvenuta riduzione del corrispettivo ..unitamente alle pregresse riduzione dei servizi ...valga a determinare quella situazione di eccezionalità che costituisce il presupposto di una eventuale proroga della durata del servizio ;*

atteso che il parere rimanda alla valutazione del Dipartimento trasporti la quantificazione del periodo di proroga;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale nr. 1946 del 23 dicembre 2015 con la quale, oltre all’approvazione dei programmi di esercizio nell’ambito del sub-bacino “Alta Valle”, per l’anno 2016, sono stati definiti i termini della rinegoziazione del contratto tra la Regione e la società concessionaria e in particolare:

- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, pena l’insostenibilità dell’equilibrio economico finanziario dei contratti, atteso che le riduzioni fino ad oggi introdotte superano i limiti di cui all’art. 8, comma 11 dei contratti nonché il limite del 20% complessivo;
- aumento dell’anzianità massima per singolo veicolo a 18 anni e media a 15 anni;
- equiparazione ai minimi di tutti servizi, nel conteggio dei limiti di cui all’art. 8, commi 10, 11 e 12 del contratto;

dato atto che è stato modificato l’art. 24, comma 5, della Legge regionale 29/1997 nel seguente modo:

“La Giunta regionale, previa approvazione con propria deliberazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, anche basati sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere agevolazioni per l’uso, da parte dei residenti in Valle d’Aosta, dei servizi di trasporti pubblico, al fine di incentivarne l’utilizzo.”;

richiamato il parere sulle autorizzazioni dei servizi fuori linea reso dall’Avvocatura regionale nr. 4809/AVV in data 24 dicembre 2015 il quale esprime le seguenti formulazioni:

- *“nuove e diverse modalità di rilascio dei titoli autorizzativi e/o abilitativi potrebbero essere disposte soltanto sulla base di una nuova disciplina legislativa regionale”;*
- *“deve ritenersi necessario un intervento legislativo per poter prevedere un regime di tassazione diverso da quello fino ad oggi applicato sulla base della citata normativa statale.”;*

ricordato quanto già definito formalmente con la sottoscrizione delle Parti dell’appendice al contratto avvenuta in data 31 ottobre 2014;



TUTTO QUANTO PREMESSO

si apportano le seguenti modifiche alle modalità di espletamento del servizio previste nel Contratto di Servizio siglato tra le Parti il 29 giugno 2012, nonché nel Capitolato Tecnico approvato con DGR 2441/2010, e talune variazioni nel rispetto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e della Legge regionale sul trasporto pubblico di linea, riportate di seguito:

PROROGA DEL CONTRATTO

Con riferimento al Regolamento CE 1370/2007 e al DL 66/2014:

richiamata la DGR 1946/2015 che prevede la possibilità di proroga della durata dei contratti nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, in base all'esito di apposita istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti;

vista la documentazione prodotta dal RTC VITA S.p.A. - SAVDA S.p.A. in data 30 dicembre 2015, prot. n. 15838/TRASP;

vista l'istruttoria degli uffici regionali competenti;

richiamato il provvedimento Dirigenziale nr. 5365 del 30 dicembre 2015;

la durata del contratto del sub-bacino "Bassa Valle" è prorogata per nr. 5 (cinque) anni ovvero fino al 30 giugno 2027.



ULTERIORI RIDUZIONI DEI SERVIZI

Con riferimento al Contratto di servizio, art. 8 comma 11:

- nessuna ulteriore riduzione dei servizi, in termini di chilometri effettuati e tariffe unitarie, verrà effettuata, pena l'insostenibilità dell'equilibrio economico finanziario del contratto.

AUMENTO DELL'ANZIANITA' MASSIMA DI IMMATRICOLAZIONE PER SINGOLO VEICOLO

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 10 – comma c.1:

- l'anzianità di immatricolazione massima per singolo veicolo è aumentata da 15 a 18 anni.

AUMENTO DELL'ANZIANITA' MEDIA DI IMMATRICOLAZIONE MASSIMA COMPLESSIVA

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 10 – comma c.2:

- l'anzianità media di immatricolazione massima complessiva è aumentata da 10 a 15 anni, da mantenere per l'intera durata dell'affidamento.

PIANO DI BACINO DI TRAFFICO, PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI E RELATIVE MODIFICHE

Con riferimento al Contratto di servizio, art. 8, commi 10, 11 e 12:

- tutti i servizi vengono equiparati ai servizi minimi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pollein, lì 31 dicembre 2015

(Il Gestore)

p.RTC VITA S.P.A. - SAVDA S.P.A.

La Mandataria – VITA S.p.A.

Jean Pierre CALLIERA



(La Regione)

Il Coordinatore del Dipartimento Trasporti

Antonio POLLANO



